



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 10.11.2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (Modifica *all'articolo 83 del decreto-legge* 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2351/2018

TRA

VEROLINO Angela, nata il 13-09-1950, rappr. e dif. dall'avv. Fiorella D'Angiolillo presso il cui studio elett. dom. in Piedimonte Matese alla via Giacomo Matteotti giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: assegno sociale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12.03.2018 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 01.12.2015 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995, che la richiesta era stata rigettata, che la sua situazione reddituale familiare le dava invece diritto alla prestazione richiesta, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse l'INPS tenuto alla liquidazione dell'assegno sociale a decorrere dalla domanda con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali. Vinte le spese, con distrazione.

Si costituiva l'I.N.P.S. che resisteva al ricorso.

Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 e succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione

scritta” tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Il ricorso è procedibile essendosi concluso il procedimento amministrativo.

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.

In punto di diritto va evidenziato che l’assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall’art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell’art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .

Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l’età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne, la condizioni di bisogno dello stesso, l’effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.

Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente dedotto né fornito idonea prova in ordine al possesso del requisito reddituale richiesto per la percezione dell'assegno.

E' agevole rilevare, dall'esame della documentazione versata in atti dalla parte istante, che non è stato prodotto alcun idoneo documento comprovante il possesso del requisito reddituale, peraltro solo genericamente allegato in ricorso, né tantomeno è stata prodotta certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito, nonostante la richiesta avanzata in tal senso dal Tribunale con ordinanza del 5 maggio 2022 (cfr. verbale di udienza in atti)

Parte attrice si è, al riguardo, limitata a produrre certificazione ISEE datata 21.01.2017 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente) che, oltre ad non avere alcuna valenza probatoria in sede processuale, trattandosi di un mero indicatore che esprime il livello economico complessivo di un nucleo familiare e che si ottiene sulla base di una combinazione di calcoli che tengono conto di diverse variabili economiche o non economiche, è in ogni caso successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa in oggetto risalente al 01.12.2015.

Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente nulla ha dedotto, provato o allegato sulla sua situazione reddituale relativa all'epoca della presentazione della domanda di assegno sociale.

Sul mancato riconoscimento del valore probatorio dell'ISEE in sede processuale si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia di determinazione del reddito ai fini della individuazione della soglia che consente la ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha escluso rilevante efficacia probatoria all'ISEE in quanto "L' ISEE (acronimo di "Indicatore della Situazione Economica Equivalente") è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia. Lo stesso non si limita al solo reddito

percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L'ISEE è spesso necessario quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata (ad esempio il pagamento di buoni mensa, rette d'asilo, tasse scolastiche e universitarie) il reddito di cittadinanza o di emergenza, l'assegno unico per i figli, e tante altre agevolazioni”..... “L'ISEE, dunque, è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il DPR 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata” (così, Cass. sez. pen. n.46159/2021).

Tale orientamento ben può essere richiamato anche nel caso di specie in quanto l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 cit. chiarisce come concorrono a determinare i limiti reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale i redditi “di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” che non figurano pertanto nel documento ISEE a cui non può riconoscersi - in assenza di ulteriore documentazione - alcuna valenza probatoria in merito alla reale condizione economica di parte ricorrente anche con riferimento ad un'epoca successiva alla data di presentazione della domanda di assegno sociale.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese;

Santa Maria Capua Vetere, 10 novembre 2022

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni